

assolvere o dovrebbe condannare per contravvenzione?

Io aspetto quindi dall'onorevole Gian-turco e dall'onorevole Lacava, giuristi insigni tutti e due, che non solo diano una risposta precisa di parole a tutti questi dubbi, ma diano una risposta più conclusiva di provvedimenti concreti.

PRESIDENTE. All'interpellanza dell'onorevole Turati si connette l'altra degli onorevoli, Bergamasco e Raineri i quali chiedono ai ministri delle finanze e dei lavori pubblici « se e come intendano provvedere alla delimitazione dei terreni demaniali lungo le rive del Po, particolarmente nelle provincie di Pavia, Milano, Parma e Piacenza, ove vige tuttora la sospensione dei decreti prefettizi emanati in base alla circolare 15 marzo 1902 del Ministero dei lavori pubblici ».

L'onorevole Bergamasco ha facoltà di svolgere questa interpellanza.

BERGAMASCO. Io non mi occupo di questo argomento dal punto di vista delle riserve di caccia, nè da quello dei liberi cacciatori, in nome dei quali ha mosso interpellanza l'onorevole Turati. Io invece mi occupo dei turbamenti gravi, che nello stato di fatto della proprietà fondiaria lungo il fiume Po, nelle quattro provincie di Parma, Pavia, Milano e Piacenza, porta la circolare ultima dell'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Ed appunto perciò nella mia interpellanza chiedeva se e come intendano gli onorevoli ministri dei lavori pubblici e delle finanze provvedere alla delimitazione dei terreni demaniali lungo le sponde del Po, particolarmente nelle provincie di Pavia, Milano, Parma e Piacenza, ove vige tuttora la sospensione dei decreti prefettizi emanati in base alla circolare 15 marzo 1902 del Ministero dei lavori pubblici. Tutto quanto ha lamentato il collega Turati in merito ai dibattimenti, alle incertezze dei pronunziati dell'autorità giudiziaria del tribunale di Vigevano ed altri per le questioni dei liberi cacciatori coi riservisti proveniva da ciò, che era incerto il criterio del Genio civile nel determinare quale era il territorio demaniale lungo il fiume Ticino e lungo il fiume Po. E l'incertezza proveniva dall'aver nel 1902 i prefetti modificato i decreti precedenti, che stabilivano il demanio dei fiumi nei territori delle rispettive provincie, e averlo modificato in seguito ad una circolare del ministro dei lavori pubblici, che riassumeva le conclusioni di una relazione Coletta, la

quale cambiava completamente il concetto della definizione giuridica dell'alveo del fiume che si trova nella nostra legislazione. I prefetti emanarono nuovi decreti, i quali elevarono la misura altimetrica determinante il letto del fiume dove di tre, dove di quattro metri agli idrometri rispettivi.

Quindi ne vennero da parte dei proprietari interessati, dei comuni e delle provincie una profonda agitazione e dei reclami vivacissimi, per cui seguirono le interpellanze alla Camera della seduta del 7 marzo 1904, ed il ministro dei lavori pubblici del tempo, l'onorevole Tedesco, dichiarò di far ritirare i nuovi decreti emanati dai prefetti nelle quattro provincie suddette e di nominare una Commissione, che studiasse questo argomento abbastanza poderoso e che riferisse.

Ed io appunto, in seguito all'interpellanza presentata dagli altri onorevoli colleghi, unitamente col collega Raineri, presentai l'11 dicembre 1906 la mia interpellanza, che chiedeva con quali criteri gli onorevoli ministri delle finanze e dei lavori pubblici avrebbero provveduto a quello stato di cose rimasto sospeso. La mia domanda fu esaudita, imperocchè con circolare del 30 marzo scorso l'onorevole ministro dei lavori pubblici emanò i nuovi criteri per determinare il terreno di demanio pubblico lungo i fiumi. Questa circolare, effettivamente, conferma il principio ispiratore della circolare precedente, del 1902, del ministro Tedesco, vale a dire che il limite dell'alveo appartenente al demanio dello Stato, ai sensi dell'articolo 427 del Codice civile, è determinato dall'altezza delle piene ordinarie, che corrisponde normalmente alle sponde fisse o *piarde*, essendosi quel principio riconosciuto conforme alla legge ed alla opinione degli scrittori e della giurisprudenza. Ora questo è il principio contro cui erano insorti gli interpellanti del 1904. Io ebbi allora l'occasione di trattare l'argomento in modo abbastanza ampio per esimermi oggi dal diffondermi in questa materia; d'altronde, riconoscendo la mia incompetenza in materia giuridica, non mi cimenterò ad una discussione su questo terreno con l'eminente giurista, che sta a capo del Ministero dei lavori pubblici.

Debbo però osservare all'onorevole ministro che la definizione da lui accettata e messa a base del nuovo regime dei fiumi presenta qualche contrasto con la nostra legislazione. So benissimo che è fondata sulla definizione, che il diritto romano dà